


10667

DGPROF

Mod. UTL015-CON



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**



N. 1378/2022

Roma, addì 23.08.2022

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **1551/2019**, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
**Proposto da Leo Eugenio**  
**PROVVEDIMENTO N. 391/2018 DI APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE PROCEDURA SELETTIVA CONFERIMENTO INCARICHI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.  
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N.

Segretariato Generale



**MINISTERO DELLA SALUTE**  
(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**


ROMA



GIULIA  
FERRARI  
25.08.2022  
07:20:15  
UTC



Visto dal funzionario responsabile





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 giugno 2022

### **NUMERO AFFARE 01551/2019**

OGGETTO:

Ministero della salute.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Eugenio Leo contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e nei confronti di Valentina Guerrieri, Valentina Larosa, per l'annullamento:

- della deliberazione del direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale (A.S.P.) di Catanzaro n. 391 del 27 aprile 2018, pubblicata all'albo pretorio della A.S.P. in data 30 aprile 2018, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva, per titoli, per il conferimento di incarichi, a tempo determinato e a tempo pieno, a personale con profilo professionale e posizione funzionale di dirigente medico - specialista in medicina fisica e riabilitazione o disciplina equipollente;
- di tutti i provvedimenti ed atti presupposti e consequenziali a quello impugnato.

## LA SEZIONE

Vista la relazione n. 0050826 del 14 ottobre 2019 con la quale il Ministero della salute ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;

Premesso:

1. Eugenio Leo ha chiesto l'annullamento della deliberazione del direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro n. 391 del 27 aprile 2018, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva, per titoli, per il conferimento di incarichi, a tempo determinato e a tempo pieno, a personale con profilo professionale e posizione funzionale di dirigente medico - specialista in medicina fisica e riabilitazione o disciplina equipollente.

1.2. Il ricorrente ha esposto che: a) con deliberazione n. 872 del 6 novembre 2017 l'A.S.P. di Catanzaro ha indetto un avviso pubblico, per titoli, per la formulazione di una graduatoria valevole per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed a tempo pieno, a personale con profilo professionale e posizione funzionale di dirigente medico - specialista in medicina fisica e riabilitazione o disciplina equipollente; b) che il bando prevedeva che i requisiti generali per la partecipazione alla selezione fossero quelli di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e al D.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che la Commissione disponesse di 20 punti per i titoli, ripartiti tra titoli di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, *curriculum* formativo e professionale, specificando che, ai fini della valutazione degli stessi, sarebbero stati rispettati i criteri posti dal D.P.R. n. 483/1997; c) che nella seduta del 13 marzo 2018 la Commissione esaminatrice ha preso atto che la procedura selettiva è disciplinata dal D.P.R. n. 483/1997 e, con riferimento ai titoli espressamente valutabili in base al detto D.P.R., ha provveduto a determinare i punteggi analitici per ciascuna categoria; d)

che, dopo avere valutato i titoli dei candidati, la Commissione ha approvato la graduatoria finale, recepita dalla delibera del direttore generale oggetto del ricorso straordinario; e) che in detta graduatoria il ricorrente si è collocato al posto 25; f) che l'A.S.P. ha attinto alla graduatoria, per scorrimento, fino alla posizione 23, procedendo all'assunzione a tempo determinato di sette dirigenti medici e che il ricorrente è risultato escluso dall'assunzione per un punteggio di 0,180 rispetto al candidato collocato al posto 23 della graduatoria.

1.2. Il ricorrente deduce l'illegittimità degli atti impugnati:

1) per violazione di legge, eccesso di potere, travisamento in riferimento all'illegittima composizione della Commissione concorsuale, nonché per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza nella procedura selettiva.

Secondo la prospettazione del ricorrente non sarebbero state osservate le disposizioni contenute nell'art. 25 del D.P.R. n. 483/1997, con specifico riguardo alla nomina del Presidente della Commissione che non sarebbe inserito nei ruoli nominativi regionali dei dirigenti di struttura complessa in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della Regione Calabria, ma rivestirebbe la qualifica di professore straordinario presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro. Peraltro, sempre con riguardo alla composizione della Commissione, il ricorrente si duole che l'unico a essere inserito negli elenchi nazionali di cui all'Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 134/CSR del 26 settembre 2013 dei direttori di struttura complessa per la disciplina di medicina fisica e riabilitazione sarebbe il direttore della corrispondente U.O.C. dell'Azienda Ospedaliera " Pugliese Ciaccio" di Catanzaro, mentre gli altri due componenti della Commissione sarebbero stati nominati al di fuori di quanto stabilito dal citato art. 25, in quanto la Regione avrebbe dovuto designarne uno, mentre l'altro avrebbe dovuto essere sorteggiato dalla stessa Azienda resistente nell'ambito del personale di cui all'art. 6, comma 2, del citato D.P.R. n. 483/1997

Infine, ad avviso del ricorrente, il Presidente della Commissione si sarebbe trovato

anche in posizione di incompatibilità quale coautore di pubblicazioni con alcuni candidati partecipanti alla procedura selettiva, tra cui una delle controinteressate;

2) per violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997, recante i criteri di valutazione dei titoli, nonché dell'avviso pubblico e del bando di procedura selettiva. Ad avviso del ricorrente nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici la Commissione avrebbe differenziato i vari punteggi in relazione al fatto che la pubblicazione sia avvenuta su riviste internazionali o nazionali oppure che la collaborazione tra più autori risulti da rivista nazionale o internazionale o ancora che riguardi comunicazioni, *abstract*, poster oppure altri lavori, anche in collaborazione tra più autori, attinenti alla posizione funzionale da conferire, senza utilizzare altri criteri pure indicati dal citato art. 11, quali ad esempio l'originalità della produzione o l'importanza della rivista, funzionali alla valutazione del merito dei candidati;

3) per erronea valutazione dei titoli dei soggetti controinteressati, nonché per erroneità nella valutazione dei titoli del ricorrente. E, infatti, per la dott.ssa Guerrieri, collocata al posto 23 della graduatoria, dalla scheda di valutazione compilata dall'Azienda resistente emergerebbe la valutazione di tutti i 16 documenti dichiarati, mentre quest'ultima avrebbe materialmente prodotto solo 3 pubblicazioni su riviste nazionali e 6 *abstract* e poster, tutti in collaborazione con più autori. La dott.ssa Guerrieri non avrebbe autodichiarato i restanti documenti secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000, così come prescritto nell'avviso della procedura selettiva e nel verbale n. 1 del 13 marzo 2018. Ne deriverebbe, pertanto, la necessità di attribuire un punteggio più basso alla controinteressata rispetto a quello del ricorrente. Analoghe considerazioni valgono anche per il punteggio attribuito alla dott.ssa Larosa, collocata al posto 24 della graduatoria, attesa l'erronea valutazione del servizio prestato presso il "Centro di riabilitazione ANMI SISS" che non è una casa di cura con funzioni ospedaliere, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997. Il ricorrente lamenta infine che ad alcune pubblicazioni da lui dichiarate non sarebbe stato

attribuito alcun punteggio.

2. Con nota n. 0050826 del 14 ottobre 2019 il Ministero della Salute ha trasmesso la relazione, unitamente alle controdeduzioni dell'A.S.P. e di una delle controinteressate, concludendo per l'accoglimento del ricorso attesa la fondatezza del primo motivo relativo alla illegittima composizione della Commissione concorsuale e del terzo motivo relativo alla erronea valutazione dei titoli prodotti dalla controinteressata Guerrieri.

3. Con il parere interlocutorio n. 1692 del 2 novembre 2020, la Sezione, tenuto conto del tempo intercorso e delle conclusioni cui è pervenuto il Ministero in relazione ad alcuni motivi articolati e in considerazione delle ulteriori censure esposte dal ricorrente, ha ritenuto necessario garantire la pienezza del contraddittorio con le controinteressate, nonché acquisire copia integrale della documentazione rilevante per l'espressione del parere, chiedendo di: "a) trasmettere la propria relazione e relativa documentazione all'A.S.P. resistente, da cui acquisire, al più tardi entro venti giorni, il contenuto integrale della deliberazione n. 198 del 5 marzo 2018, di nomina della commissione esaminatrice, presente in atti con il solo frontespizio; b) trasmettere la propria relazione e relativa documentazione alle controinteressate, come individuate con il ricorso straordinario, con assegnazione di un termine non superiore a venti giorni per la trasmissione di eventuali controdeduzioni; c) riferire alla Sezione, entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere, allegando gli elementi eventualmente acquisiti, unitamente alle proprie valutazioni, ovvero, in difetto, una comunicazione attestante la mancata presentazione di controdeduzioni o repliche".

3.1. Il Ministero della salute:

- con nota del 3 dicembre 2020 (prot. n. 57816) ha trasmesso la memoria di replica alla relazione ministeriale prodotta dalla controinteressata, dott.ssa Valentina Larosa; il *curriculum* formativo e professionale della dott.ssa Valentina Guerrieri; l'indice dei documenti e titoli allegati; il *curriculum vitae* del ricorrente Eugenio

Leo; il verbale n. 1 dell'ASP di Catanzaro del 13 marzo 2018;

- con nota del 7 dicembre 2020 (prot. n. 58275) ha trasmesso la delibera dell'ASP Catanzaro n. 198 del 5 marzo 2018; la nota prot. n. 12382 dell'1 febbraio 2018 dell'ASP di Catanzaro, avente ad oggetto la designazione componenti Commissione di valutazione;

- con PEC del 17 dicembre 2020 (prot. n. 60745) ha trasmesso una memoria con controdeduzioni alla relazione ministeriale della controinteressata, dott.ssa Valentina Guerrieri.

4. Con ulteriore parere interlocutorio n. 611 del 6 aprile 2021, la Sezione ha constatato che il Ministero non aveva ancora posto in essere tutti gli incumbenti richiesti con il precedente parere e, in particolare, aveva omesso di riferire e di prendere posizione, esprimendo le proprie valutazioni, sulla documentazione trasmessa nel dicembre 2020 e, segnatamente, sulle memorie e controdeduzioni prodotte dalle due controinteressate. La Sezione ha, inoltre, invitato il Ministero a pronunciarsi anche con riferimento ai rilievi svolti dal ricorrente con la memoria del 4 novembre 2019.

4.1. Il Ministero della salute, con nota n. 51630 dell'11 ottobre 2021, ha trasmesso la relazione integrativa, inviata alla ASP, al ricorrente e alle due controinteressate il 14 ottobre 2021, con assegnazione di un termine di venti giorni per l'invio di eventuali controdeduzioni.

Nella relazione integrativa il Ministero, modificando *in parte qua* le conclusioni cui era pervenuto con la prima relazione, ha concluso per la fondatezza del primo motivo, relativo alla composizione della commissione, atteso che l'art. 25 del D.P.R. n. 483/1997 si applica a ogni tipologia di procedura selettiva finalizzata all'assunzione di personale dirigenziale nei ruoli del S.S.N. e, quindi, anche ai concorsi, per soli titoli, per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il Ministero referente ha, invece, concluso per l'infondatezza della dedotta incompatibilità del Presidente della Commissione in quanto non sarebbe emersa



l'esistenza di un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali, richiesta dalla giurisprudenza quale presupposto per decretare l'incompatibilità tra esaminatore ed esaminato. Infine, con riguardo al secondo gruppo di motivi, concernenti la violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997, il Ministero ne ha dedotto l'infondatezza in quanto il bando richiama espressamente l'art. 11 del D.P.R. e quindi i titoli e i punteggi da attribuire, predeterminati prima della correzione delle prove scritte, mentre con riguardo alla omessa produzione da parte della controinteressata, dott.ssa Guerrieri, di alcuni dei documenti dichiarati sarebbe ammissibile il soccorso istruttorio con conseguente reiezione della istanza di decurtazione del relativo punteggio.

5. Con ulteriore parere interlocutorio n. 288 del 10 febbraio 2022 la Sezione ha osservato che "rispetto alle più recenti conclusioni ministeriali, le modifiche introdotte rispetto alla prima relazione – in senso sfavorevole al ricorrente – consigliano di attendere le eventuali controdeduzioni di quest'ultimo o, in alternativa, di ricevere formale conferma dal Ministero che nessuna memoria ulteriore è stata da costui prodotta. Merita, infatti, rilevare che la relazione integrativa è stata trasmessa al ricorrente in data recente e che è plausibile che il medesimo ricorrente possa svolgere controdeduzioni oltre ad addurre eventuali elementi aggiornati anche con riguardo all'interesse a ricorrere. Ad avviso della Sezione è inoltre necessario che il Ministero svolga un ulteriore approfondimento istruttorio con riferimento alla questione che investe eventuale incompatibilità in ragione del coautoraggio tra il Presidente della Commissione e una delle controinteressate, dott.ssa Guerrieri. Occorre, infatti, tenere conto delle indicazioni orientative che il Consiglio di Stato ha inteso fornire nel corso degli anni (v. da ultimo Cons. St., Sez. VI, n. 31/2021, con riferimento ai concorsi universitari ma con argomenti agevolmente riportabili anche alla controversia in esame) con riferimento alla possibile incompatibilità (o, se lo si preferisce, conflitto di interessi) tra il componente della commissione di valutazione e il candidato che

abbia prodotto tra i titoli scientifici pubblicazioni ove compare, quale autore o coautore ovvero curatore, il componente della commissione.”.

5.1. Alla luce delle predette motivazioni la Sezione ha, pertanto, richiesto “un’ulteriore relazione illustrativa al fine di porre in essere gli incumbenti descritti e aggiornare la Sezione su eventuali sopravvenienze intercorse medio tempore. Il Ministero trasmetterà tale relazione al ricorrente, all’amministrazione resistente, l’A.S.P. di Catanzaro, e alle due controinteressate, assegnando loro un termine di trenta giorni per l’invio di eventuali controdeduzioni. Dovrà inoltre acquisire dal ricorrente elementi aggiornati circa l’attualità dell’interesse a ricorrere.”

Considerato:

6. La Sezione ritiene in primo luogo necessario acquisire dal Ministero una relazione completa ed esaustiva sull’attuale stato della procedura e, segnatamente, conoscere se lo scorrimento della graduatoria si sia effettivamente arrestato prima di attingere la posizione del ricorrente e se la durata degli incarichi a tempo determinato in relazione alla copertura dei quali la procedura era stata bandita si sia conclusa, con eventuale adozione di un nuovo e successivo bando di concorso.

Ai fini della espressione del parere nel merito, è altresì necessario acquisire dal ricorrente la dichiarazione circa la sussistenza di un perdurante interesse alla decisione del gravame, atteso che in occasione della comunicazione dell’ultima relazione integrativa lo stesso non ha formulato alcuna osservazione.

7. Occorre, infine, anche disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura in quanto il Ministero referente, anche in occasione dell’ultima memoria integrativa, ha ribadito la fondatezza del primo motivo, relativo alla composizione della commissione, atteso che l’art. 25 del D.P.R. n. 483/1997 si applica a ogni tipologia di procedura selettiva finalizzata all’assunzione di personale dirigenziale nei ruoli del S.S.N. e, quindi, anche ai concorsi, per soli titoli, per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Ne discende che l’eventuale accoglimento del predetto motivo sembrerebbe comportare il travolgimento dell’intera procedura e non solo delle

posizioni delle controinteressate evocate nel presente giudizio.

7.1. La Sezione stabilisce che la notifica possa essere compiuta, a cura del ricorrente, attraverso la pubblicazione, per 30 giorni, di una sintesi dei motivi di ricorso (con numero di registro generale) e di copia del presente parere nella pagina della sezione ricorsi del sito web dell'ASP di Catanzaro.

Tale adempimento dovrà essere curato da parte ricorrente nel termine 15 giorni dalla notifica, o comunicazione, del presente parere.

8. All'esito di tali incumbenti, l'Amministrazione vorrà, quindi, riferire con la massima sollecitudine alla Sezione, nei successivi venti giorni, trasmettendo la relazione integrativa, e le controdeduzioni eventualmente pervenute con le osservazioni su queste ultime o comunque attestando la loro mancata presentazione da parte della ricorrente nel termine assegnato.

Si rammenta che le memorie eventualmente prodotte dalle parti dovranno essere inviate al solo Ministero in ottemperanza al disposto di cui all'art. 49, comma 2, r.d. 21 aprile 1942, n. 444 ai sensi del quale "i memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministero, cui spetta di provvedere [...] non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso al Ministero".

Come stabilito nella direttiva del Presidente della Prima Sezione del Consiglio di Stato, 9 settembre 2021, prot. 29228, l'invio della documentazione in Segreteria dovrà avvenire all'indirizzo pec della Sezione, trasmettendo un file digitale (in formato comunemente consultabile, ad esempio pdf), per ogni singolo documento; ciascun file dovrà essere espressamente denominato con l'indicazione del contenuto dello stesso (ad esempio: ricorso straordinario, relazione ministeriale, atto impugnato, allegato, memoria del ricorrente, memoria del controinteressato, ecc.) e, qualora vada sottoscritto, andrà anche apposta la firma digitale del suo autore.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, dispone l'integrazione del

contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei confronti dei controinteressati ed invita il Ministero referente ad adempiere nel termine assegnato agli incumbenti istruttori.

L'ESTENSORE  
Marina Perrelli

IL PRESIDENTE F/F  
Francesco Mele

IL SEGRETARIO  
Maria Cristina Manuppelli

**Data:** 25 agosto 2022, 09:50:48  
**Da:** cds-sezioneprimaprotocolloamm@ga-cert.it  
**A:** gab@postacert.sanita.it  
**Oggetto:** affare nrg 1551/2019 trasmissione parere interlocutorio  
**Allegati:** 202201378\_signed.pdf (113.0 KB)  
201901551.pdf (219.8 KB)

Si trasmette il parere, firmato digitalmente, con relativa lettera di trasmissione.

Cordiali saluti,

la Segreteria della prima sezione consultiva